

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 6

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31**

1. L’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) è sostituito dal seguente:

*“Art. 15 (Finalità e obiettivi)*

1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.

2. L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

3. L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:

- a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
- b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
- c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
- d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
- e) previene e contrasta il disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);
- f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.”.

**Art. 2****Modifiche e integrazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2009**

1. All'articolo 16 della l.r. 31/2009, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Destinatari, funzioni e attività previste*";
  - b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA";
  - c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: "agenzie e strutture" sono inserite le seguenti: "strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell'istruzione,";
  - d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola "formativa", aggiungere le seguenti: "di bisogni pedagogico-educativi emergenti,";
  - e) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "studenti" aggiungere le seguenti: "con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole,";
  - f) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: "d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
    - 1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
    - 2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;
    - 3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive,".

**Art. 3****Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2009**

1. All'articolo 17 della l.r. 31/2009, dopo le parole "funzionamento dell'Unità", sono inserite le seguenti: "insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico,".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

**MICHELE EMILIANO**